



## Comune di Santa Maria a Monte

Prov. di Pisa

SETTORE 3 - POLITICHE DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO AMBIENTE

**Ordinanza n° 148 del 02/07/2014**  
**Sindaco**

### **OGGETTO: PULIZIA TERRENI INCOLTI - PREVENZIONE INCENDI**

Quale Autorità competente alla tutela della salute e sicurezza pubblica.

**Premesso** che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni.

**Accertato** che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi.

**Ritenuto** nell'ambito del territorio comunale devono essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente e il pubblico decoro nonchè rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali molesti.

**Ritenuta** la necessità di effettuare interventi di prevenzione cercando di rimuoverne le possibili cause.

**Vista** la Legge n. 225/1992 *"Istituzione del servizio nazionale della protezione civile"*.

**Vista** la Legge n. 353/2000 *"Legge quadro in materia di incendi boschivi"*.

**Vista** la L.R. n. 39/2000 *"Legge forestale della Toscana"*.

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 *"Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali"*.

**Visto** il titolo III del D.Lgs. n. 139 del 08/03/2006 in materia di *Prevenzione Incendi*.

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 08/08/2003 n. 48/r *"Regolamento Forestale della Toscana"*.

**Visto** il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"*.

Visti gli artt. 29, 30 e 31 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” .

Vista l’ordinanza sindacale n. 84/2010.

### ORDINA

1) a tutti i proprietari frontisti dei fondi limitrofi alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari di terreni incolti in genere, di provvedere al:

**a. taglio della vegetazione incolta;**

**b. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o attestanti su spazi e aree pubbliche (ad esclusione della zona boschiva)**

**c. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico.**

2) Che i predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati a partire dalla data della presente ordinanza, con l'avvertenza che in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, di provvedere, senza pregiudizio dell’azione amministrativa e penale, all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

### DISPONE

3) Che i trasgressori siano puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti, senza pregiudizio dell’azione penale e nella fattispecie:

**a)** – per la mancata pulizia delle aree incolte, sarà applicata una sanzione da € 50,00 ad € 500,00;

**b)** - nel caso di mancata pulizia d’aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione determinata ai sensi dell’art. 29 del Codice della Strada;

**c)** - per la mancata pulizia delle aree incolte, cosparse da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell’art. 255 del D.lgs. 152/2006;

**d)** - nel caso di procurato incendio a seguito dell’esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innescò d’incendio nel periodo tra 1° luglio ed il 31 agosto, sarà elevata una sanzione determinata ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge n. 353/2000.

**e)** - Le sanzioni di cui sopra si cumulano.

4) Che alla presente Ordinanza sia data pubblicità tramite affissione all’Albo Pretorio, sul sito web del Comune e sulla stampa locale e sia trasmessa alla Polizia Municipale, organo incaricato di farla rispettare.

5) Che a far data dalla pubblicazione del presente atto saranno abrogati gli artt. 2 e 3 dell’ordinanza sindacale n. 84/2010.

6) Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di Legge entro 120 giorni.

SINDACO

Parrella Ilaria / ArubaPEC S.p.A.

